
DIRITTI RISERVATI

IMPRIMATUR

Fr. ALBERTUS LEPIDI O. P. S. P. A. Magister.

IMPRIMATUR

IOSEPHUS CEPPETELLI Patr. Const. Vicesgerens.

LA CONFESSIONE SACRAMENTALE

NELLA CHIESA PRIMITIVA

CAPITOLO I.

NECESSITÀ DELLA CONFESSIONE.

L più acerrimi avversari della confessione auricolare non hanno difficoltà di ammettere che nell'ipotesi dell'esistenza di un Sacramento di penitenza amministrato dagli apostoli e dai loro successori, la dichiarazione dei peccati commessi è condizione indispensabile dell'assoluzione (1). I vescovi e i sacerdoti investiti del potere di rimettere e di ritenere i peccati sarebbero nel tempo stesso i giudici e i medici delle anime colpevoli; in questa doppia qualità avrebbero il diritto e il do-

(1) « Such remission was manifestly impossible without a preliminary declaration of the offences to be forgiven ». C. LEA, *History of auricular confession*.

vere di conoscere le colpe dei peccatori. La sentenza di un giudice, l'applicazione di un rimedio non si possono intendere senza la conoscenza della causa da giudicare o del male da guarire.

È questa verità che Sozomeno proclama là dove scrive per spiegare l'origine del sacerdote penitenziero a Costantinopoli: « Per ottenere il perdono è necessario confessare il proprio peccato (1) ». Sant'Agostino, dal canto suo, lodava il colpevole che penetrato dal rimorso lavava le colpe nel sangue della sua anima, ma aveva cura di aggiungere che questo dolore intimo non era sufficiente espiazione. « Sono quelli preposti alle cose sante, egli dice, che devono indicare al peccatore il modo, e la misura della sua soddisfazione (2) ». Il pontefice Innocenzo I tenne in Roma lo stesso linguaggio: « Il diritto di giudicare su la gravità delle colpe e di tener conto della confessione appartiene al Vescovo, *de aestimando pondere delictorum SACERDOTIS est iudicare, ut attendat ad confessionem poenitentis* (3). « Per esercitar utilmente e saggiamente il potere di legare e di sciogliere, disse San Gregorio Magno, bisogna vagliare le cause e le circostanze del peccato », la qual cosa presuppone una confessione sincera e particolareggiata: *Causae pensandae sunt... Videndum est quae culpa praecessit* (4).

(1) *Storia Eccl.*, lib. VII, cap. xvi.

(2) *Serm.* 351, n. 9.

(3) *Ep. ad Decentium Eugub.*, cap. vii, Migne, P. L., t. LVI.

(4) *In Evangel. Homil.* xxxi.

Anche i Padri nei loro discorsi o nei loro scritti che si riferiscono alla penitenza insistono su la necessità della confessione: così Origene ad Alessandria, raccomanda al peccatore di cercare « un rimedio al suo male nella penitenza preceduta dalla confessione fatta al ministro del Signore (1) »: Tertulliano, a Cartagine, esorta i suoi fedeli a vincere ogni rispetto umano per fare una sincera confessione dei peccati, se vogliono ottenerne il perdono nella penitenza (2).

E per chi pensasse che la frase di Tertulliano possa prestarsi ad una dubbia interpretazione citiamo san Cipriano il quale si impone con un testo ormai divenuto classico: « Ciascuno confessi il suo peccato quando (colui che ha peccato) è ancora nel secolo, quando la sua confessione può essere udita, e la soddisfazione e la remissione accordata dai vescovi è gradita al Signore (3) ». In Spagna san Paciano vescovo di Barcellona (IV sec.) si rivolge ai fedeli che arrossiscono di confessare le loro colpe: « ve ne prego — egli esclama — smettete di nascondere le ferite dell'anima vostra. Un malato non arrossisce di mostrare al medico che deve usare su di lui il ferro e il fuoco per sanarlo, le più segrete parti del suo corpo (4) ».

Si potrebbe continuare a sfogliare la storia della

(1) *In Leviticum Homil.* II.

(2) *De Poenitentia*, cap. x.

(3) *De Lapsis*, cap. xxix.

(4) *Paraenesis ad Poenitentiam*, cap. vi.

Chiesa e si troverebbe da per tutto, in Oriente come in Occidente, l'eco delle stesse idee. San Girolamo il quale appartiene alla Chiesa latina, ma che visse lungamente in Palestina, ripete per suo conto la similitudine del malato e del peccatore. « Il malato deve rivelare al medico la sua ferita poichè la medicina non guarisce ciò che ignora (1) ».

Il gran dottore siriano, Afraat (prima metà del IV sec.) allude ad una analoga disciplina. « Vi sono rimedi, egli dice, per guarire tutte le sofferenze se sono conosciute da un abile medico. Coloro che sono rimasti feriti nelle lotte spirituali hanno nella penitenza il rimedio che li guarirà se l'applicheranno alle loro ferite.... Il soldato colpito in battaglia non pone indugio nel ricorrere a un buon medico, e quando è guarito non viene respinto dal suo re ma è nuovamente arruolato e reintegrato nell'esercito. Egualmente accade a colui che è stato colpito da Satana: egli non deve arrossire di confessare la sua colpa, di ripudiarla, e di chiedere il rimedio della penitenza (2) ».

Abbiamo visto che a Costantinopoli, sin dal tempo di Decio, e anche prima, la necessità della Confessione indusse il vescovo a istituire un sacerdote penitenziere (3). Nell'Asia Minore san Gregorio Taumaturgo, san Basilio, san Gregorio di Nissa atte-

(1) *In Ecclesiast.*, cap. x. Il concilio di Trento ha riprodotto questo testo. *Sess. XIV*, cap. v.

(2) *Patrologia Syriaca, Demonstrat.* VII, n. 24.

(3) SOZOMENO, *Storia Eccl.*, lib. VII, cap. XVI.

stano anch'essi l'esistenza di « un economo » della penitenza incaricato di ascoltare le confessioni e di applicare ai colpevoli le pene canoniche (1).

Per concludere, ripetiamo che nel IV, ed anche nel III secolo regnò nella Chiesa il sentimento che la confessione è un dovere che si impone a ogni fedele colpevole di peccato grave; questo sentimento si trova già negli scritti di sant'Ireneo (2) e se non apparisce abbastanza nel II secolo, è perchè di quest'epoca non ci sono pervenuti che rari e incompleti documenti.

(1) GREGORIO TAUMATURGO, *Ep. canon.*, P. G., t. X, col. 1020. GREGORIO DI NISSA, *Ep. canon.*, P. G., t. XLV, col. 221. BASILIO, *Ep. canon.* 188, 199, 217, P. G., t. XXXII.

(2) *Advers. Haeres.*, lib. I, cap. VI, n. 3.

CAPITOLO II.

IL CONFESSORE.

L confessore! È questa una parola che non appartiene al linguaggio ecclesiastico dei primi secoli. Ascoltar la confessione dei peccatori era primitivamente una delle funzioni del vescovo il quale in alcuni luoghi, e assai presto, delegò il suo potere a semplici sacerdoti noti a Costantinopoli sotto il nome di « preti penitenzieri » e nell'Asia Minore sotto quello di « economi » della penitenza, ma qualunque fosse il loro grado nella gerarchia, sempre rivestiti del sacerdozio.

Origene disse ai peccatori: « Ponete una diligente cura nel sapere a chi dovete confessare il vostro peccato: cercate un medico cui poter narrare le cause del vostro male, e quando vi sarete convinti che è un medico abile e misericordioso, allora seguite i suoi consigli. Se egli crederà che il vostro male sia tale da dover essere esposto innanzi all'intero consesso della Chiesa affinché gli altri ne rimangano edificati, e voi siate più facilmente guarito da questa rivelazione, sarà

necessario sottostare alla ponderata **deliberazione** e al saggio consiglio del vostro **medico** (1) ».

Il gran dottore alessandrino non **dice** qui se il **medico** dell'anima colpevole dev'essere rivestito del carattere sacerdotale, ma in altro **punto** delle sue opere è più esplicito, e non esita a dichiarare che « bisogna chiedere il rimedio al **sacerdos** del Signore dopo avergli rivelato il proprio **peccato** (2) ». Questa dottrina deriva dall'insegnamento generale dei Santi Padri.

Consultiamo anzitutto la Chiesa **romana**. Dalla fine del primo secolo san **Clemente** raccomanda ai perturbatori della Chiesa di Corinto « di sottomettersi ai preti *τοῖς πρεσβυτέροις*, e di ricevere la disciplina per la penitenza, piegando **spontaneamente** i ginocchi... e ciò per non essere **espulsi** dal gregge di Cristo (3) ». Circa l'anno **400** il pontefice Innocenzo dichiarò che appartiene **ai sacerdotes** il diritto di tener conto della **confessione** del penitente (4). Così pure, nel pontificato di san Marcello, si narra che il servizio dei **penitenzieri** era organizzato in Roma nei diversi **tituli** (5).

Tertulliano, a Cartagine, riserba al vescovo il

(1) *In Psalm. 37, Homil. II, P. G., t. XII.*

(2) *In Levitic., Homil. II, cap. IV, P. G., t. XII.*

(3) *Ep. I ad Corinth., cap. LVII, P. G., t. I.*

(4) *Ep. ad Decentium., cap. VII, P. L., t. LVI.*

(5) *Liber Pontificalis*, t. I, pag. 164, **Ed.** Duchesne. Questo punto domanderebbe di essere **lumeggiato**. V. VACAN-DARD, *Revue du Clergé français*, t. XXVII, p. 617.

potere di rimettere i peccati (1). Secondo questo sistema il vescovo sarebbe stato, al suo tempo, il solo investito dell'ufficio di confessore. Egualmente bisogna intendere il testo nel quale san Cipriano parla della confessione fatta ai **sacerdotes** (2); sant'Agostino molto tempo dopo raccomanda ai peccatori di rivolgersi agli **antistites** (3), cioè a dire, indubbiamente, ai vescovi. Questo consiglio si poteva benissimo seguire in Africa ove sin da principio i vescovi furono molto numerosi (4).

Anche in Spagna san Paciano indica col nome di **sacerdotes** i ministri dell'assoluzione e, conseguentemente, i confessori allorquando dichiara che « Ciò che Dio opera per mezzo dei suoi **sacerdotes**, è Lui che lo opera (5) ».

Sant'Ambrogio a Milano rivendica per i soli **sacerdotes** (6) il diritto di rimettere i peccati e apprendiamo dalla sua biografia ch'egli custodiva con religiosa cura il segreto delle confessioni che ascoltava, dando in tale modo una lezione di prudenza agli altri Confessori (7).

Questa lezione poteva rivolgersi ad alcuni con-

(1) « Ab episcopo veniam consequi poterit ». *De Pudicitia*, cap. XVIII.

(2) *De lapsis*, cap. XXIX.

(3) *Serm. 351*, cap. IX.

(4) In un Concilio tenuto a Cartagine il 1° Settembre 256 il processo verbale novera **ottantasette** vescovi.

(5) *Ep. I, ad Sempronianum*, cap. VI, P. L., t. XIII.

(6) *De Poenitentia*, lib. I, cap. II, n. 7.

(7) *Ambrosii vita*, cap. XXIX.

fessori della bassa Italia che san Leone biasimò per la loro cattiva abitudine di rivelare pubblicamente i peccati dei penitenti. «Basta — egli dice — la confessione segreta che si fa a Dio e al *sacerdos* (1)».

Le stesse regole vigevano in Oriente. Origene, lo abbiamo visto, suppone che i ministri dell'assoluzione siano rivestiti del carattere sacerdotale, e a questo proposito è molto significativa un passo del suo trattato *De Oratione* (2).

La *Didascalia degli Apostoli*, di origine siriana, che rimonta al principio del III secolo, non conosce altro giudice delle coscienze oltre il vescovo (3). Il trattato *De Sacerdotio* che san Giovanni Crisostomo scrisse in Antiochia, è un inno in onore del sacerdote, ὁ ἱερεὺς, cui solo appartiene il potere di rimettere i peccati (4). E quando raccomanda con tanta insistenza la pratica della confessione bisogna intendere ch'egli esorta i peccatori a rivolgersi ai sacerdoti.

Quand'egli fu assunto alla sede di Costantinopoli era stato da poco abolito in quella città il costume della penitenza pubblica; ma dopo il regno di Decio, o anche prima, e secondo afferma Sozomeno sino all'episcopato di Nettario, un prete speciale era incaricato di ascoltare le confessioni (5). Evidente-

(1) *Ep. ad Episc. Campaniae*, cap. II, P. L., t. LIV.

(2) *Cap.* xxviii.

(3) *Didascalie des Apôtres*, cap. vii.

(4) *De Sacerdotio*, lib. III, cap. v, P. G., t. LXVII.

(5) SOCRATE, *Storia Eccl.*, lib. V, cap. xix. SOZOMENO, *Storia Eccl.*, lib. VII, cap. xvi.

mente i penitenti prima dell'istituzione di questo sacerdote penitenziere si rivolgevano allo stesso vescovo.

Nell'Asia Minore, ove fioriva il regime dei quattro stadi penitenziali, era parimenti affidata ad un economo della penitenza la cura di ricevere le confessioni dei peccatori (1) e sappiamo da san Gregorio di Nissa che questo economo era un sacerdote (2).

In conclusione, consultando l'insegnamento ufficiale della Chiesa si rileva chiaramente che l'ufficio di confessore è un privilegio, e nello stesso tempo un dovere del sacerdozio.

Ciò nonostante non possiamo negare che tale ufficio è stato talvolta esercitato da persone che non avevano nessun grado nella gerarchia sacra; alcuni critici han dato sì gran peso a questa singolarità che han voluto vedervi, un resto, e quasi, la regola delle istituzioni della Chiesa primitiva (3). Che dobbiamo pensare di questo fatto e dell'interpretazione che gli è stata data?

È innegabile che fuori della gerarchia, e vicino ad essa, esisteva nella Chiesa primitiva una categoria di persone che forma una specie d'ordine *carismatico* a causa delle grazie particolari ch'essa godeva (4). *I Pneumatici* o « Spirituali » si incon-

(1) GREGORIO DI NISSA, *Ep. canon.*, can. 7, *loc. cit.*

(2) *Ibid.*, can. 6.

(3) Specialmente Karl Holl nel suo libro molto documentato: *Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Mönchtum, Eine Studie zu Simeon dem neuen Theologen*, Lipsia 1898.

(4) V. S. Paolo, *Rom.* XII 4-8; *I Corint.* XIII-14; 28-31;

trano pure in Oriente molto tempo dopo san Paolo, La *Didascalia* (1) specialmente e il *Testamento del Signore* (2), riconoscono loro una grande autorità nelle comunità cristiane. In Africa, Tertulliano, divenuto montanista, vede in essi i membri della vera Chiesa cui appartengono tutte le prerogative ch'egli nega ai *Fisici* rappresentati soprattutto dalla Chiesa Romana (3). Che questi *Pneumatici* abbiano talvolta esercitato le funzioni di confessare e il potere di assolvere in concorrenza con i capi della gerarchia sacra, sia per desiderio dei peccatori, sia di propria iniziativa, è cosa che non può sorprenderci. È assai naturale che alcuni fedeli colpiti dal buon esempio delle loro azioni e da quello delle loro virtù, li abbiano scelti come direttori di coscienza e come intercessori presso Dio per ottenere la remissione dei propri peccati.

Un'errata interpretazione del testo di San Giovanni: « Ricevete lo Spirito Santo, i peccati saranno rimessi a chi li rimetterete » ha potuto originare questo abuso. Perchè dunque uno « Spirituale » pieno di Spirito Santo, secondo l'attestazione delle sue opere straordinarie, non sarebbe stato giudicato capace

xiv intiero. *Efes.* IV, 7, 11-12. — V. *Dizionario di teologia cattolica*, Parigi Letouzey et Ané.

(1) Cap. x, XIII, xv.

(2) *Nel testamento del Signore edito* da Mons. Rahmani « alcuni confessori hanno un privilegio equivalente al sacerdozio ». V. su questo punto Don Morin, *Revue Benedictine*, Gennaio 1900, p. 21.

(3) *De Pudicitia*, cap. 12: « *Ecclesia Spiritus* » ch'egli oppone a « *Ecclesia numerus episcoporum* ».

di rimettere i peccati, mentre n'era capace semplice prete di cui nulla rivelava esternamente, nè la virtù, nè il carattere sacro?

Dopo il IV secolo i *πνευματικοί* si trovano soprattutto nei monasteri; la misteriosa vita dei monaci, la loro virtù spesso meravigliosa, cattivò loro necessariamente, la fiducia dei fedeli. E non è raro neppure il caso che i peccatori abbiano ricorso a loro per averne consigli spirituali, oppure per ottenerne la remissione dei peccati. Si ha la prova storica che più di una volta, dei semplici monaci abusando del loro prestigio morale e delle prerogative del loro stato, esercitarono il potere di legare e sciogliere riservato ai sacerdoti; ma questi abusi dei quali è stata redatta una specie di statistica, non formano, in complesso, che delle eccezioni, anche nella Chiesa greca dove erano più frequenti (1).

(1) È scritto nella vita di Paolo il giovane ch'egli era dotato « delle grazie apostoliche e del potere di legare e di sciogliere » *Analecta Bolland.* t. XI, p. 66, cap. xxvii. Dei fedeli, narra Teodoreto, *Hist. Eccl.*, cap. xxvii P. G. t. XXXII col. 1477) pregano il monaco Giacomo di Nisibi di « rimetter loro i peccati ». Giovanni di Antiochia constata che numerosi fedeli considerano l'ordine monastico quale incaricato di « ricevere le confessioni e dare le relative penitenze ». *De Disciplina monastica*, P. G. t. CXXXII. col. 1128. Simeone, il nuovo teologo, nel suo *λόγος περί εξαγορεύσεως*, si domanda se i semplici monaci abbiano il diritto di confessare e risponde chiaramente affermando. Karl Holl (op. cit., p. 110 e seg.) dà questo *Discorso*. Per maggiori notizie, V. Holl (op. cit. p. 130 e seg.) e Ermoni (*La Penitenza nella Storia*) nella *Revue des Questions Hist.*, gennaio 1900, p. 48-54.